




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1866

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento

N. 369 – 13 ottobre 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1866

Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento

N. 369 – 13 ottobre 2025

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3
ARTICOLO 1	3
ISTITUZIONE DI REGISTRI DEGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA PUBBLICI E PRIVATI, DELLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE E DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	3
ARTICOLO 2	7
OSSERVATORIO NAZIONALE SUGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA PUBBLICI E PRIVATI, COMUNQUE DENOMINATI, SULLE COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE E SULLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	7
ARTICOLO 3	10
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	10

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1866
Titolo:	Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Varchi (FDI)
Commissione competente:	II (Giustizia)

PREMESSA

Il disegno di legge reca disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica, ma è privo di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Il testo è stato assegnato, in sede referente, alla II Commissione (Giustizia), che nel corso dell'esame vi ha introdotto modifiche e integrazioni, mediante l'approvazione di proposte emendative non corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, per le parti ancora riferibili alla versione in esame, e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Istituzione di registri degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie di minori

La norma, modificata nel corso dell'esame in sede referente, integra la legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore alla famiglia) introducendo l'articolo 5-*ter* [comma 1, lettera *a*), cpv. Art. 5-*ter*].

Tale disposizione istituisce presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri il registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie,

con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare [articolo 1, comma 1, lettera *a*), cpv. Art. 5-ter, comma 1].

Nel registro sono inseriti, su base provinciale, il numero dei minori collocati, nel territorio nazionale, in famiglie affidatarie, in ciascuna comunità di tipo familiare, in ciascun istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato, la denominazione delle stesse comunità e istituti, nonché il numero delle famiglie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza che sono disponibili all'affidamento o all'inserimento di minori [articolo 1, comma 1, lettera *a*), cpv. Art. 5-ter, comma 2]. Il Dipartimento per le politiche della famiglia acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi [articolo 1, comma 1, lettera *a*), cpv. Art. 5-ter, comma 3]. Viene demandato ad un decreto ministeriale la definizione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati [articolo 1, comma 1, lettera *a*), cpv. Art. 5-ter, comma 4].

Viene, inoltre, inserito il nuovo articolo 9-bis, in base al quale è istituito, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati comunque denominati [articolo 1, comma 1, lettera *b*), cpv. Art. 9-bis, comma 1]. La norma specifica i dati e le informazioni da annotare nel registro, in un capitolo speciale per ciascun minore, da parte della cancelleria [articolo 1, comma 1, lettera *b*), cpv. Art. 9-bis, comma 2]. La medesima cancelleria è responsabile della tenuta del registro [comma 1, lettera *b*), cpv. Art. 9-bis, comma 3]. Al fine di monitorare i fenomeni di disagio sociale, anche riferiti a specifici contesti territoriali, i suddetti tribunali comunicano trimestralmente (frequenza non prevista nel testo originario) al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia i soli dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti che dispongono il collocamento presso una famiglia affidataria ovvero presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, comunque denominato [comma 1, lettera *b*), cpv. Art. 9-bis, comma 4]. Viene, quindi, demandato ad un decreto del Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la definizione delle modalità di istituzione e tenuta del registro in riferimento, nonché quelle di acquisizione, trattamento e conservazione dei dati previsti dalla norma [comma 1, lettera *b*), cpv. Art. 9-bis, comma 4-bis].

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, per le parti ancora riferibili al testo, ribadisce il contenuto delle norme e riferisce quanto segue:

- con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) e, in particolare, alla comunicazione periodica da parte delle regioni e degli enti locali al Dipartimento per le politiche della famiglia, dei dati numerici e delle informazioni necessarie all'esercizio delle funzioni proprie del registro ivi istituito, viene evidenziato che la stessa ha riguardo

a dati già in loro possesso, in ragione delle funzioni istituzionali loro proprie a legislazione vigente, sostanzialmente ricollegabili alla gestione delle politiche sociali e alle prestazioni rese a favore dei minori privi di un ambiente familiare idoneo, ivi incluso l'affidamento temporaneo di cui alla legge n. 184 del 1983. Sotto tale profilo, il provvedimento non comporta dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'attuazione delle relative misure, tutte le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito all'istituzione del Registro presso il Dipartimento viene stimato, prudenzialmente, da un punto di vista previsionale, un onere fino a 300.000 euro relativo all'iniziale implementazione e gestione del registro nel primo anno della sua istituzione e fino a 60.000 euro annui, l'onere a regime del costo di gestione del registro stesso. Ciò, parametrando l'onere stimato ad un applicativo, più complesso nelle modalità attuative, commissionato nel 2023 dal Dipartimento per le politiche della famiglia alla società SOGEI per la gestione di una piattaforma funzionale all'espletamento dei compiti istituzionali della Commissione per le Adozioni internazionali. Gli oneri di implementazione e successiva gestione del registro *de quo* troveranno copertura nelle risorse del Fondo per le politiche della famiglia. Sul punto, la relazione tecnica riferisce che l'entità del fondo, prevista ciascun anno nella sezione II del bilancio dello Stato, alla data del 1° gennaio 2024 è pari a 98.857.666 euro, allocati al capitolo 858, CDR 15 della Presidenza del Consiglio dei ministri;

- con riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera b), evidenzia che, dal punto di vista tecnico-finanziario, l'ordinamento già prevede l'istituzione di appositi registri presso l'ufficio del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto n. 318 del 1942.

In proposito, la relazione tecnica segnala, che già con il decreto legislativo n. 220 del 2017, con il quale si prevedeva l'istituzione del registro delle tutele dei minori *ex* articoli 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e 47 disp. att. c.c. si è proceduto con l'implementazione del registro informatico delle tutele dei minori *ex* articolo 47 disp. att. cc. ad opera della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione. Si prevede quindi che in analogia ai registri già istituiti e collaudati in materie di tutela dei minori, la realizzazione di un registro come quello ipotizzato nella presente norma potrà essere svolta sulla base delle precedenti esperienze maturate, trattandosi di un registro che non presenta particolari profili di complessità, essendo l'inserimento dei dati gestito dalla cancelleria del tribunale che è responsabile della tenuta del registro stesso, secondo le specifiche informatiche e

tecniche utilizzate per altre piattaforme già realizzate dal Dipartimento per la transizione digitale della giustizia – *Direzione per i sistemi informativi automatizzati* e collaudate dalle articolazioni ministeriali competenti; in particolare, si prevede una implementazione e adattamento di registri del civile già realizzati per la gestione delle procedure connesse alle tutele dei minori.

In tal senso, l'istituzione del registro dei minori presso tribunali dei minorenni e tribunali ordinari è suscettibile di determinare nuovi oneri così quantificati, sulla base delle esperienze pregresse in materia di registri ed elenchi relativi al settore della giustizia.

(euro)		
Oneri	2025	Dal 2026 a regime
Registro dei minori collocati in comunità presso tribunali per i minorenni e tribunali ordinari	250.000	
assistenza e gestione annuale del registro		50.000
Totale	250.000	50.000

Ciò posto, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, all'attuazione del provvedimento in esame, le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli emendamenti che hanno modificato l'articolo 1, per lo più di carattere ordinamentale, non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, novellando la legge n. 184 del 1983 (Diritto del minore alla famiglia) istituisce presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri il registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, con la finalità di monitorare il ricorso agli affidamenti dei minori temporaneamente privi di un ambiente familiare, demandando, altresì, ad un decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità la definizione delle modalità di tenuta del registro e di acquisizione dei dati. Il Dipartimento acquisisce periodicamente dalle regioni e dagli enti locali i dati numerici e le informazioni necessari all'esercizio delle funzioni a esso attribuite, favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione degli adempimenti amministrativi [articolo 1, comma 1, lettera *a)*, cpv. Art. 5-*ter*]. Presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario viene, inoltre, istituito un registro dei minori collocati

presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati, della cui tenuta è responsabile la cancelleria, demandando ad un decreto del Ministro della giustizia la definizione delle modalità di istituzione e tenuta del medesimo registro nonché quelle di gestione dei dati previsti dalla norma. I suddetti tribunali comunicano trimestralmente al Ministero della giustizia i dati numerici relativi alle richieste e ai provvedimenti adottati in materia [comma 1, lettera *b*), cpv. Art. 9-*bis*].

In proposito, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione al successivo articolo 3, recante disposizioni finanziarie.

ARTICOLO 2

Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie

Le norme istituiscono l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie (Osservatorio) presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1). All'Osservatorio sono attribuiti i seguenti compiti:

- analizzare le informazioni e i dati raccolti nel registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 5-*ter* della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del provvedimento in esame [comma 2, lettera *a*)];
- effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine a possibili situazioni di collocamento improprio di minori presso istituti, che emergano dal monitoraggio dei dati contenuti nel citato registro, e promuovere lo svolgimento di ispezioni o sopralluoghi da parte delle stesse autorità presso gli istituti o le comunità affidatari, sulla base delle medesime evidenze informative [comma 2, lettera *b*)];
- presentare entro il 30 giugno di ogni anno all'Autorità politica delegata per la famiglia, per la successiva trasmissione alle Camere, una relazione sui risultati della propria attività, anche in materia di buone pratiche emerse in materia di affidamento, e su eventuali proposte di rafforzamento della legislazione nazionale, predisposta anche avvalendosi della collaborazione e degli elementi informativi forniti dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui

all'articolo 17, comma 1-*bis*, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dall'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, di cui all'articolo 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 [comma 2, lettera c)].

L'organizzazione e la composizione dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti dell'Osservatorio, fra i quali sono compresi anche rappresentanti del Ministero della giustizia, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3).

Le norme inseriscono inoltre la lettera c-*bis*) all'articolo 1, comma 1250, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), ampliando l'elenco degli interventi finanziabili con il Fondo per le politiche della famiglia. In questo modo viene previsto il finanziamento dell'Osservatorio istituito dall'articolo in esame e del registro nazionale degli istituti di assistenza, delle comunità familiari e delle famiglie affidatarie nell'ambito delle risorse del predetto fondo. Infine, le norme, con una modifica al comma 1252 del medesimo articolo 1 della legge n. 296 del 2006, stabiliscono che tali risorse rientrino nella quota del Fondo ripartita con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, riguardante le misure di competenza statale (mentre le restanti risorse del Fondo sono ripartite con decreto dello stesso Ministro, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali) (comma 4).

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, richiama il contenuto delle norme e, in merito all'istituzione dell'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici o privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, conferma che ai componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Eventuali costi strettamente connessi alle attività di monitoraggio e controllo delle istituzionalizzazioni improprie sono coperti con le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per promuovere e attuare interventi a tutela della famiglia.

La relazione precisa che, alla data del 1° gennaio 2024, il Fondo ammontava a 98.857.666 euro, iscritti nel capitolo 858, CDR 15 della Presidenza del Consiglio. Le modalità di riparto del Fondo sono stabilite dall'articolo 1, comma 1252, della legge n. 296 del 2006, secondo cui le risorse vengono ripartite annualmente, con decreto del Ministro per la famiglia, per finanziare:

- il funzionamento degli Osservatori;
- l'attuazione delle misure di competenza statale previste nei Piani nazionali;

- le campagne istituzionali sui temi della famiglia.

La relazione tecnica sottolinea che l'importo destinato al funzionamento dell'Osservatorio è determinato annualmente dall'Autorità politica in base alla programmazione delle attività. Negli ultimi anni, il cosiddetto "fondino" è stato quantificato come segue:

- 2019: 682.826 euro
- 2020: 1.150.000 euro
- 2021: nessuno stanziamento (disponibilità residua)
- 2022: 1.830.000 euro
- 2023: nessuno stanziamento (disponibilità residua)

Infine, la relazione tecnica assicura che, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del provvedimento in esame, l'attuazione delle disposizioni avverrà da parte delle amministrazioni competenti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono l'Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie (Osservatorio) presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).

I compiti assegnati all'Osservatorio sono i seguenti:

- analizzare i dati del registro nazionale degli istituti di assistenza, comunità familiari e famiglie affidatarie istituito all'articolo 1 [comma 2, lettera *a)*];
- segnalare alle autorità competenti eventuali collocamenti impropri di minori individuati tramite il monitoraggio del registro e promuovere ispezioni o sopralluoghi [comma 2, lettera *b)*];
- presentare entro il 30 giugno di ogni anno una relazione all'Autorità politica per la famiglia, destinata alle Camere, sui risultati dell'attività svolta e sulle proposte di miglioramento normativo, avvalendosi anche della collaborazione degli Osservatori nazionali su infanzia, pedofilia e violenza di genere [comma 2, lettera *c)*].

Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, viene definita l'organizzazione dell'Osservatorio, ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3). Le norme ampliano gli interventi finanziabili con il Fondo per le politiche della famiglia, includendovi il sostegno all'Osservatorio e al registro nazionale degli istituti di assistenza, comunità familiari

e famiglie affidatarie. Le risorse destinate a tali finalità rientrano nella quota del Fondo ripartita con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, relativa alle misure di competenza statale (comma 4).

La relazione tecnica ribadisce che ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati e fa presente che eventuali voci di spesa strettamente funzionali allo svolgimento del compito di monitoraggio e controllo del fenomeno delle istituzionalizzazioni improprie trovano copertura nella quota del Fondo per le politiche della famiglia riguardante le misure di competenza statale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza per altro fornire alcun elemento informativo in merito alla quantificazione di tali voci.

Tutto ciò considerato, appare pertanto necessario che il Governo fornisca elementi idonei a consentire la quantificazione delle spese di funzionamento dell'Osservatorio, anche ai fini di valutare la capienza della quota del Fondo per le politiche della famiglia riguardante le misure di competenza statale, al netto delle risorse già programmate a legislazione vigente.

ARTICOLO 3

Disposizioni finanziarie

Le norme prevedono:

- per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) (Registro istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio), la destinazione di una somma fino a 300.000 euro per il 2024 e fino a 60.000 euro annui a decorrere dal 2025 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia (comma 1);
- per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) (Registri presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario), un'autorizzazione di spesa di euro 250.000 per il 2025 e di euro 50.000 annui a decorrere dal 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia (comma 2);

- salvo quanto previsto in precedenza, all’attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

La relazione tecnica, fornisce gli elementi di informazione con riferimento agli articoli 1 e 2 di cui si è dato conto in precedenza.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera *a*) (Registro istituito presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio), sia destinata la somma di 300.000 euro per il 2024 e di 60.000 euro annui a decorrere dal 2025 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, mentre, per l’attuazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b), sia autorizzata la spesa di euro 250.000 per il 2025 e di euro 50.000 annui a decorrere dal 2026 ai cui oneri si provvede nei termini ivi indicati (articolo 3, commi 1 e 2) (cfr. *infra*). Infine, essa prevede che all’attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame, ad eccezione di quanto dianzi indicato, si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3, comma 3).

La relazione tecnica riferisce che gli oneri indicati dal provvedimento tengono conto dell’iniziale maggior incidenza, relativa alla necessaria implementazione degli strumenti - euro 300.000 ed euro 250.000 per il primo anno, rispettivamente, per il registro del Dipartimento e per i registri dei tribunali - e che tali oneri si attestino, rispettivamente, ad un livello pari a euro 60.000 e 50.000 a decorrere dal secondo anno. La relazione tecnica riferisce, altresì, che tali oneri sono stati stimati prudenzialmente sulla base di pregresse analoghe iniziative (l’istituzione nel 2023 di una piattaforma funzionale all’espletamento dei compiti della Commissione per le Adozioni internazionali del Dipartimento per le politiche della famiglia e l’istituzione del registro informatico delle tutele dei minori ad opera della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sulla base del decreto legislativo n. 220 del 2017).

Al riguardo, ferma restando l'esigenza di riferire correttamente l'imputazione dei suddetti oneri all'esercizio finanziario corrente e ai successivi esercizi (vedi *infra*), si rileva comunque l'opportunità che il Governo confermi la prudenzialità della stima fornendo dati ed elementi di valutazione più aggiornati rispetto a quelli contenuti nella relazione tecnica.

Per quanto riguarda, infine, la clausola di invarianza finanziaria, si rinvia a quanto osservato in merito all'articolo 2, e si prende atto di quanto riferito dalla medesima relazione tecnica in merito alle attività di comunicazione prescritte in capo alle amministrazioni interessate ai fini delle attività di trasmissione dei dati per l'aggiornamento dei predetti registri cui si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 prevede che alla prima istituzione e alla gestione a regime, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), capoverso Art. 5-*ter*, del provvedimento in esame, sia destinata una somma fino a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione in commento non costituisce una modalità di copertura finanziaria in senso proprio, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, in quanto la norma si limita a individuare risorse già stanziare a legislazione vigente cui si intende attingere per l'attuazione dell'intervento normativo in commento.

Ciò premesso, si osserva che, poiché la disposizione medesima contiene il riferimento anche a un esercizio finanziario oramai concluso, appare necessario aggiornare il profilo temporale della prevista destinazione di risorse, valutando, a tal fine, l'opportunità - in considerazione dei tempi presumibilmente occorrenti alla definitiva approvazione parlamentare del provvedimento

e alla sua attuazione - di prevedere che la suddetta destinazione di risorse abbia luogo a decorrere dall'anno 2026.

Per quanto concerne le risorse oggetto di utilizzo, si ricorda che il citato Fondo per le politiche della famiglia è iscritto sul capitolo 858 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta, nell'ambito del vigente triennio 2025-2027, una dotazione di 91.050.802 euro per ciascun anno.

Il Fondo per le politiche della famiglia, disciplinato dall'articolo 1, commi da 1250 e 1252, della legge n. 296 del 2006, è destinato a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia e misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari.

In tale quadro, gli stanziamenti del Fondo sono ripartiti con decreto del Ministro competente ai fini del finanziamento del funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e ai fini dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché del finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia e delle ulteriori finalità previste ai commi 1250 e 1251 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006¹.

Ciò posto, si osserva in primo luogo che, per effetto della novella apportata dal comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame ai commi 1250 e 1252 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, l'istituzione e la gestione del soprarichiamato registro nazionale sono destinate a rientrare tra gli interventi al cui finanziamento si provvederà a valere sulle risorse del Fondo per le politiche della famiglia.

In tale quadro, pur considerando il limitato ammontare delle somme di cui si prevede la destinazione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame e la piena riconducibilità dell'intervento stesso alle finalità proprie del citato Fondo, andrebbe comunque

¹ Si tratta, tra l'altro, dell'elaborazione di un Piano nazionale per la famiglia, di interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari, di interventi volti a potenziare il ruolo dei centri per la famiglia, di interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, di interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, di interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, di interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio, di interventi per la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare, di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, di iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, di interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, di attività di informazione e di comunicazione in materia di politiche per la famiglia, di interventi che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, nonché di interventi in materia di adozione e di affidamento.

acquisita dal Governo una conferma in merito all'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, anche qualora si accedesse all'ipotesi sopra prospettata di una decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2026 e tenendo conto del fatto che la medesima novella legislativa di cui all'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame inserisce anche l'istituendo Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, comunque denominati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie, tra i possibili beneficiari dei finanziamenti da erogare a valere sulle risorse del predetto Fondo.

Si osserva, poi, che il successivo comma 2 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi recata, pari a 250.000 euro per l'anno 2025 e a 50.000 euro annui a decorrere dal 2026 – relativa all'istituzione, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatari o in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati, presso ciascun tribunale per i minorenni e tribunale ordinario – mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero della giustizia.

Anche in tale ultimo caso, fermo restando che il citato accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità, si ravvisa l'esigenza di aggiornare il riferimento ivi contenuto al vigente fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027. Dovrebbe altresì valutarsi se – in considerazione dei tempi presumibilmente occorrenti alla definitiva approvazione parlamentare del provvedimento e alla sua attuazione – sia opportuno prevedere che i predetti oneri decorrano dall'anno 2026.

Il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce, infine, che, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, in precedenza illustrati, all'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nel rilevare che la disposizione non presenta profili problematici, si segnala l'opportunità di uniformarne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi,

sostituendo il richiamo alle risorse "previste" a legislazione vigente con un riferimento alle risorse "disponibili" a legislazione vigente ed esplicitando che all'attuazione del provvedimento provvederanno le amministrazioni competenti.